

N. R.G. 968/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice d.ssa Antonella DE LUCA, all'esito di udienza cartolare ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 968/2018 promossa da:

~~LUCA ANTONELLA, ANGERINI FABRIZIO, CIRIOCHI ELIA BERNA, GIANNINI
ROBERTA, VITTO ANTONELLA MARIA ROSALE, CASIORE GIOVANNA,
CIRIOCHI SIMONETTA, FUCI ANTONELLA, CALINI MONICA~~, tutti rappresentati e
difesi dall'avv. Valerio Femia

ricorrente

e

M.I.U.R. con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e del funzionario a questo delegato Laura
MARINO

Resistente

All'esito di udienza cartolare con scambio di memorie scritte, la causa è stata decisa come da infrascritto
dispositivo

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato l'1.8.18 gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio il Miur rappresentando di
essere dipendenti del Ministero in qualità di assistenti amministrativi, inquadrati nel personale ATA, area B,
destinatari della posizione economica.

Tutti i ricorrenti hanno esposto ed allegato di aver svolto mansioni superiori in sostituzione del DSGA nei
rispettivi istituti scolastici di titolarità o in altri istituti e di aver percepito un'indennità di funzioni superiori
prevista dalla contrattazione collettiva di settore detratto dall'emolumento accessorio della posizione
economica per compiti di maggiore responsabilità previsto dalla contrattazione collettiva di settore che di
fatto ne ha impedito l'integrale percezione o, in alcuni casi, paradossalmente ha comportato un obbligo di



restituzione della parte di posizione economica in eccedenza rispetto all'indennità di funzione superiore spettante in base al proprio stipendio, come dettagliatamente indicato in ricorso per ciascuno.

Tanto premesso concludono come in atti.

Il Ministero costituitosi in giudizio chiede il rigetto della domanda, eccependo, preliminarmente, la prescrizione e nel merito ritenendo infondata in fatto e diritto la pretesa dei ricorrenti.

Il ricorso è solo parzialmente fondato e va in parte accolto.

Deve, preliminarmente rigettarsi la domanda volta al riconoscimento della qualifica superiore dal punto di vista normativo e giuridico, avendo riguardo al disposto dell'art. 57 dlgs 29/93, in materia di pubblico impiego il quale prevede che l'assegnazione del pubblico dipendente a mansioni superiori non dia luogo a promozione automatica.

La giurisprudenza sul punto è pacifica nell'affermare che nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori **non comporta l'acquisizione della miglior qualifica**, ma solo la condanna al pagamento delle differenze retributive (da ultimo Cass. Sez. Lavoro n. 18901/19).

Pertanto la relativa richiesta di riconoscimento del superiore inquadramento giuridico va rigettata; diversamente, meritevole di accoglimento è la domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive attesa la sussistenza dei relativi presupposti di legge rappresentati dall'atto formale di conferimento o investimento delle funzioni superiori e il concreto svolgimento delle stesse.

Il d.lgs 387/97 prevede espressamente la possibilità di retribuire lo svolgimento di mansioni superiori laddove risulti provato lo svolgimento delle stesse; ebbene lo svolgimento da parte degli odierni ricorrenti delle mansioni superiori di DGSA, nei periodi indicati, risulta provato *per tabulas* dai documenti di conferimento d'incarico allegati al ricorso, non essendo ad ogni modo contestato dall'amministrazione convenuta, ed anzi espressamente riconosciuto.

Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Roma (sentenza 5164/19 ed altre allegate al ricorso) chiarendo che in virtù della previsione dell'art. 69 CNL 94/97 sussiste la spettanza in capo al personale amministrativo che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo per un periodo superiore a giorni quindici, di un'indennità pari al differenziale dei livelli nazionali di inquadramento, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione e che tale regola risulta applicabile anche in fattispecie perfettamente sovrapponibili. La posizione economica è il risultato di una valorizzazione della professionalità raggiunta con un percorso formativo che abilita alla sostituzione del DSGA ed è quindi il riconoscimento di una professionalità all'esito di un percorso di formazione diretto anche allo svolgimento



di mansioni sostitutive. Questo non può essere confuso con l'indennità prevista per lo svolgimento effettivo delle mansioni superiori, che trova fondamento direttamente nel citato art. 69 CCNL e nella disposizione di legge (art. 52 Dlgs. 165/01).

Sulla base di tali argomentazioni, che espressamente si condividono, la domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti al pagamento integrale dell'indennità prevista per lo svolgimento effettivo delle mansioni superiori deve essere accolta.

Per quanto attiene la domanda relativa al riconoscimento dei benefici della prima e/o seconda posizione economica, occorre osservare che tale valorizzazione riguarda il personale nell'esercizio del profilo dell'area B e non è necessariamente collegata alla funzione di DSGA. Si richiama e si condivide al riguardo la pronuncia del Tribunale di Bergamo (sent. N. 172/2014) che ha precisato che *"dalla lettura della sequenza contrattuale del 2007 emerge chiaramente che le parti sociali avevano ben presente che un assistente amministrativo fosse chiamato a supplire all'assenza del DSGA (prevedendo l'obbligo di sostituzione per la seconda posizione e la semplice facoltà per la prima, ovviamente in caso di vacanza del relativo posto) e tuttavia nulla hanno previsto in tema di "assorbibilità" dei rispettivi emolumenti, sicchè deve ritenersi che abbiano inteso mantenere il diritto a percepire l'indennità per funzioni superiori in misura integrale, a prescindere dalla attribuzione del compenso per le posizioni di cui all'art. 50."*

In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dal ministero convenuto si osserva che il diritto alla retribuzione si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il relativo diritto alla percezione è maturato e, poiché lo stipendio, pur definito su base annuale, viene corrisposto a mezzo ratei mensili, deve ritenersi prescritto il diritto dei ricorrenti ad ottenere differenze retributive antecedenti al quinquennio precedente il ricevimento da parte del Ministero della diffida costituita dalla notifica del ricorso (del 7.11.18), in assenza di altro precedente atto interruttivo, che costituisce valido atto di messa in mora ai fini delle richieste differenze retributive (si richiama sentenza Tribunale di Firenze n. 741/2018).

Pertanto, la corresponsione delle relative differenze retributive deve essere limitata ai crediti maturati a partire dal quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso del 7.11.18; la quantificazione deve quindi escludere i crediti maturati antecedentemente al 7.11.13.

Alla luce di quanto innanzi argomentato deve affermarsi il diritto dei ricorrenti a percepire i benefici della prima e/o seconda posizione economica ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29.11.07 per il periodo decorrente dal 7.11.13 oltre che la differenza tra quanto percepito e quanto spettante a titolo di indennità ex art. 69 CCNL, nella misura indicata per ciascun lavoratore, nell'atto introduttivo, non espressamente contestata dall'amministrazione resistente, salvi gli effetti della prescrizione come innanzi specificato.

Infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della



specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167 comma 1 e 416 comma 3 c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (Cass. sez. 3° n. 7697/2008 e Sez. Lav. n. 563/12). Siffatto onere sussiste anche nell'ipotesi in cui il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. sez. Lav. 18378/09 e 945/06).

D'altra parte non vi sono elementi per dubitare della correttezza dei suddetti conteggi essendo parametrati alle risultanze contrattuali e alle buste paga in atti.

All'importo capitale andranno aggiunti gli interessi legali come per legge; infatti i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono integrati soltanto dagli interessi e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22 comma 36 della legge 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati sicché il divieto permane tuttora nel settore del pubblico impiego.

Le domande proposte dai ricorrenti possono essere accolte entro tali limiti: escluso il diritto al superiore inquadramento, gli stessi hanno diritto a percepire la differenza sulla indennità ex art.69 CNNL percepita e quella dovuta, come quantificata in ricorso, oltre ai benefici della prima o seconda posizione economica, ai sensi dell'art. 62 del CNNL 29 novembre 2007, ex art. 2 della sequenza contrattuale, a decorrere dal 7.11.13, con gli interessi dal dovuto al saldo.

La parziale soccombenza dei ricorrenti consente l'integrale compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M

L'intestato Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- Dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento di mansioni superiori di DSGA, nei limiti della prescrizione maturata come innanzi specificato.
- Condanna il Miur alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle somme corrispondenti alle conseguenti differenze retributive sul trattamento economico dovuto, nelle misure quantificate



in ricorso, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nei limiti della prescrizione maturata come innanzi specificato.

- Rigetta nel resto il ricorso.
- Compensa le spese.

Lucca 16/9/20

Il Giudice

dott.ssa Antonella DE LUCA

